

PRIMA BOZZA
DELLO STATUTO D'AUTONOMIA DELLA REGIONE LOMBARDIA

<i>PRIMA BOZZA</i>	<i>PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA</i>
PREAMBOLO	
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	
<p>Art. 1 (La Regione Lombardia)</p> <p>1. La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana secondo i principi della Costituzione e dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.</p> <p>2. La Regione Lombardia è costituita dai territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese e dei Comuni in esse compresi.</p> <p>3. La Lombardia partecipa, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell'Unione europea.</p> <p>4. La città di Milano è capoluogo della Regione ed è sede del Consiglio, della Presidenza e della Giunta regionale.</p> <p>5. La Regione ha bandiera, stemma, gonfalone, fascia e inno propri stabiliti con legge regionale.</p>	<p>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. La Lombardia è Regione autonoma entro l’unità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell’Unione europea e del presente Statuto. Essa esprime e promuove l’autogoverno e lo sviluppo della comunità nel rispetto dei principi di democrazia, dello Stato di diritto e sociale.”</p> <p>Il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>“5. La Regione ha bandiera, stemma, gonfalone e fascia propri stabiliti con legge regionale.”</p>
<p>Art. 2 (Elementi qualificativi della Regione)</p> <p>1. La Regione Lombardia esprime l'autonomo governo della comunità popolare lombarda e garantisce la partecipazione degli enti locali, dei singoli cittadini e delle formazioni sociali all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per renderne effettivi i diritti e le libertà.</p> <p>2. Obiettivi preminenti dell'attività della Regione sono la promozione delle libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, dei cittadini che vivono e risiedono in Lombardia e il superamento delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.</p> <p>3. In particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) promuove le iniziative per rendere effettivo il diritto al lavoro, assicurando la tutela dell'occupazione e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) promuove il riconoscimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle identità e delle appartenenze culturali, del patrimonio della lingua lombarda e delle sue varianti, e delle tradizioni storico-locali;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) assicura a tutti i cittadini i necessari servizi, con</p>	<p>Il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>“3. In particolare, nell’ambito delle sue competenze, la Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) promuove le iniziative per rendere effettivo il diritto al lavoro, assicurando la tutela dell’occupazione in ogni sua forma e del lavoro svolto per conto d’altri, promuovendone la stabilità;</p> <p style="margin-left: 20px;">a bis) riconosce il diritto alla formazione professionale</p>

<p>particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'educazione e formazione permanente, alla tutela della salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale, alla circolazione e ai trasporti;</p> <p>d) promuove ed attua interventi di sostegno alla famiglia;</p> <p>e) promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e la libertà di pensiero, di parola, di insegnamento e di ricerca storica e scientifica, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;</p> <p>f) tutela l'ambiente e le risorse naturali e cura la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico, anche a garanzia delle generazioni future;</p> <p>g) promuove i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale lombardo;</p> <p>h) assume le iniziative necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo lombardo, valorizzando il naturale spirito imprenditoriale della sua popolazione in un quadro di concertazione con le forze sociali per il perseguimento del bene comune.</p> <p>4. La Regione promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.</p>	<p>delle lavoratrici e dei lavoratori, sia per rapporto alla formazione professionale, sia per rapporto alle esigenze di istruzione permanente, sia per rapporto alla libertà di scelta del lavoro, al perfezionamento e alla flessibilità delle attitudini professionali;</p> <p>b) promuove il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, nonché la salvaguardia delle tradizioni storico-locali e linguistiche delle comunità residenti nel proprio territorio;</p> <p>c) (idem);</p> <p>c bis) assicura il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;</p> <p>c ter) promuove il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto agli immigrati residenti;</p> <p>d) promuove ed attua interventi di sostegno alla famiglia, comunque individuata dalla legge dello Stato;</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(idem)</p>
<p>Art. 3 (Principio di sussidiarietà)</p> <p>1. La Regione, in attuazione del principio autonomistico garantito dalla Costituzione, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali all'interno del proprio territorio e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà.</p> <p>2. La Regione riconosce e promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini ad associarsi per contribuire allo svolgimento di attività di interesse generale per la comunità regionale.</p> <p>3. Al fine di realizzare un esercizio coordinato delle funzioni amministrative sul territorio, la Regione pone a fondamento della propria azione la collaborazione con le città metropolitane, le province, i comuni, nonché con le autonomie funzionali e con le formazioni sociali.</p>	
<p>Art. 4 (Autonomie territoriali)</p> <p>1. La Regione, nel rispetto dei principi di differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente quelle funzioni amministrative che siano suscettibili di essere amministrare unitariamente e promuove lo svolgimento da parte degli enti locali delle funzioni relative agli interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.</p> <p>2. Con legge regionale è trasferita ai comuni, alle province e alle città metropolitane ogni funzione di interesse esclusivamente locale. Possono essere altresì conferite agli enti locali ulteriori funzioni amministrative.</p> <p>3. La Regione favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, ed in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate.</p> <p>4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o inadempienza degli enti</p>	<p>Dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>“2bis. La Giunta regionale promuove la stipulazione di accordi con le autonomie locali e funzionali anche al fine di definire i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni conferite alle autonomie medesime.”</p>

<p>locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione, o comunque rientranti nelle competenze legislative di quest'ultima.</p> <p>5. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e nell'interesse della comunità regionale la Regione contribuisce all'esercizio delle funzioni amministrative, disponendo le risorse necessarie.</p>	
<p>Art. 5 (Autonomie funzionali e sociali)</p> <p>1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate attorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio.</p> <p>2. La Regione riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone.</p>	
<p>Art. 6 (Leale collaborazione)</p> <p>1. La Regione adotta il principio di leale collaborazione come metodo ordinario di svolgimento della sua azione politica e amministrativa, promuovendo uno stretto coordinamento con lo Stato, le altre Regioni e le autonomie territoriali.</p> <p>2. A tal fine instaura regolari procedure di consultazione con gli enti esponenziali degli interessi di volta in volta coinvolti nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative di sua spettanza.</p>	
<p>Art. 7 (Rapporti internazionali e comunitari)</p> <p>1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti della Costituzione, promuove e sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, altri soggetti di diritto internazionale pubblico, ed enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>2. La Regione partecipa al processo di integrazione europea, nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed autodeterminazione, e si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi di rispetto dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identità regionali anche nell'ambito istituzionale dell'Unione europea.</p> <p>3. La Regione sostiene, sia nell'ambito dei programmi comunitari che nelle altre forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera ed inter-territoriale europea, e ne favorisce lo sviluppo, nell'interesse della comunità regionale e delle sue attività economiche, sociali e culturali.</p> <p>4. La Regione sostiene le comunità dei lombardi nel mondo.</p>	
<p>Art. 8 (Principio di solidarietà interregionale)</p> <p>1. La Regione, compatibilmente con le sue finalità primarie e nel rispetto degli interessi essenziali dei propri cittadini, promuove il superamento degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nelle varie aree del Paese e l'affermazione delle loro rispettive autonomie.</p>	<p>L'articolo 8 è sostituito dal seguente:</p> <p>“Art. 8 (Principio di solidarietà interregionale e perequazione)</p> <p>1. In base al principio di solidarietà, la Regione coopera lealmente con lo Stato e le altre Regioni per il mantenimento e l'innalzamento dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti civili e sociali, come livelli di garanzia assicurati in modo uniforme sul piano nazionale.</p>

	<p>2. La Regione Lombardia adegua alla solidarietà la propria legislazione sull' entrata e sulla spesa, cooperando alla lotta all'evasione fiscale e perseguendo la perequazione per la massima valorizzazione delle risorse pubbliche in vista del soddisfacimento pieno dei diritti."</p>
<p>Art. 9 (Principi di partecipazione)</p> <p>1. La Regione:</p> <p>a) promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle politiche e all'esercizio delle funzioni legislative e amministrative;</p> <p>b) favorisce la più ampia diffusione tra i cittadini dei risultati delle sue attività legislative e amministrative, utilizzando adeguate risorse informative e tecnologiche;</p> <p>c) valorizza il costituirsi di ogni associazione che intenda concorrere con metodo democratico alla vita politica e amministrativa della Regione.</p>	
<p>Art. 10 (Pubblicità e trasparenza)</p> <p>1. La Regione assume i principi di pubblicità e trasparenza come metodo della propria azione legislativa ed amministrativa e come strumento per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività della Regione e alla formazione delle politiche regionali.</p> <p>2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme e le condizioni della partecipazione e dell'accesso dei cittadini, come singoli e negli enti associativi liberamente scelti, ai procedimenti e agli atti, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.</p>	
<p>Art. 11 (Ricerca ed innovazione)</p> <p>1. La Regione incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva, gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca di base ed applicata al riguardo, così come quanto necessario al raggiungimento di risultati di eccellenza in tale ambito, ivi compresi gli aspetti attinenti la formazione delle decisioni e la loro divulgazione; a tal fine predispone mezzi e procedure per la valutazione degli effetti delle politiche regionali secondo le disposizioni del regolamento generale del Consiglio.</p> <p>2. La Regione predispone altresì strumenti idonei per ricondurre nell'ambito dei procedimenti decisionali le conoscenze delle comunità tecnico-scientifiche di riferimento.</p> <p>3. La Regione impronta la propria azione amministrativa e i rapporti con la società lombarda al pieno utilizzo delle conoscenze scientifiche e tecniche acquisite in modo imparziale e neutrale e degli strumenti tecnologici disponibili, nonché ad un costante sforzo di innovazione e revisione organizzativa.</p>	
<p>Art. 12 (Parità uomo-donna) – IPOTESI A</p> <p>1. <i>La Regione opera per valorizzare ed attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l'adozione di azioni positive.</i></p> <p>2. <i>La Regione in particolare:</i></p> <p>a) <i>promuove con appositi provvedimenti, in attuazione</i></p>	

della Costituzione, pari condizioni per l'accesso alle cariche elettive;

b) concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità di accesso al lavoro;

c) assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

3. La legge regionale stabilisce condizioni di parità nelle candidature per le consultazioni elettorali.

Art. 12 (L'uguaglianza fra uomini e donne. Pari opportunità) – IPOTESI B

1. La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica.

2. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi negli organi elettivi la legge regionale stabilisce condizioni di parità per l'accesso alle liste nelle consultazioni elettorali, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma settimo, della Costituzione.

3. La Regione assicura una presenza significativa delle donne negli organi di governo.

4. La legge regionale prevede le modalità di nomina e designazione di competenza della Regione per incarichi in enti e aziende dipendenti e società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati esterni alla Regione, in modo che sia assicurata la parità di accesso tra i sessi in tutte le amministrazioni pubbliche regionali.

TITOLO II ORGANI DELLA REGIONE	
Capo I – Il Consiglio regionale	
<p>Art. 13 (Il Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri; è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.</p> <p>2. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri, sono stabilite con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.</p>	<p>Alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:</p> <p>“La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali.”</p>
<p>Art. 14 (Esercizio della funzione di consigliere regionale)</p> <p>1. Il consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p>2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.</p> <p>3. I consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni all'atto della proclamazione.</p> <p>4. Ogni consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio delle sue funzioni.</p> <p>5. Ai consiglieri sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge regionale.</p>	
<p>Art. 15 (Funzioni del Consiglio)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa nelle materie attribuite dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.</p> <p>2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.</p> <p>3. Spetta al Consiglio in particolare:</p> <p>a) approvare il regolamento generale del Consiglio di cui all'articolo 40 ed il regolamento contabile;</p> <p>b) formulare proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previsti dalla Costituzione;</p> <p>c) istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;</p> <p>d) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;</p> <p>e) deliberare la richiesta di referendum abrogativo e di</p>	

<p>quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;</p> <p>f) approvare il programma regionale di sviluppo;</p> <p>g) deliberare il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, nonché approvare con legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione proposti dalla Giunta regionale;</p> <p>h) deliberare in merito all’iniziativa e all’intesa con lo Stato di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;</p> <p>i) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;</p> <p>j) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell’uso e dell’assetto del territorio;</p> <p>k) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>l) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale;</p> <p>m) istituire con legge le Autorità amministrative e le Agenzie regionali;</p> <p>n) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con legge regionale;</p> <p>o) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;</p> <p>p) approvare i regolamenti della Regione ai sensi del Titolo III, Capo IV;</p> <p>q) eleggere i componenti degli organi collegiali regionali la cui nomina sia riservata al Consiglio;</p> <p>r) deliberare, nei casi in cui vi sia l’obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze, le nomine degli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale;</p> <p>s) valutare la rispondenza dell’attività del Presidente della Regione e della Giunta, nonché degli enti dipendenti dalla Regione, agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d’indirizzo politico.</p>	
<p>Art. 16 (Il Presidente del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e resta in carica per la durata della legislatura.</p> <p>2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori; programma i lavori del Consiglio unitamente all’Ufficio di Presidenza; rappresenta il Consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell’autonomia organizzativa del Consiglio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.</p>	<p>Alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole:</p> <p>“Decorsi trenta mesi dall’inizio della legislatura, su iniziativa di un terzo dei componenti il Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta, il Presidente del Consiglio regionale e l’Ufficio di Presidenza possono essere sostituiti. La sostituzione del Presidente del Consiglio regionale comporta il rinnovo dell’intero Ufficio di Presidenza.”</p>

<p>Art. 17 (L'Ufficio di presidenza)</p> <p>1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due Vice Presidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate le minoranze. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale.</p> <p>2. L'Ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.</p> <p>3. L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.</p>	
<p>Art. 18 (Gruppi consiliari)</p> <p>1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento generale.</p> <p>2. Il regolamento generale stabilisce la consistenza numerica minima dei gruppi consiliari. È comunque vietata la costituzione di gruppi composti da un solo consigliere. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo fanno parte del gruppo misto.</p> <p>3. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza per l'organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.</p>	<p>Alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:</p> <p>“I gruppi consiliari prolungano le loro funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.”</p>
<p>Art. 19 (Commissioni consiliari)</p> <p>1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.</p> <p>2. Possono anche essere costituite commissioni speciali.</p> <p>3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni esercitano la vigilanza ed il controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone al Consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno.</p> <p>4. Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.</p> <p>5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione.</p>	
<p>Art. 20 (Commissioni di inchiesta)</p> <p>1. Possono essere istituite commissioni di inchiesta su materie di interesse regionale.</p> <p>2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite qualora un terzo dei componenti del Consiglio ne faccia motivata richiesta all'Ufficio di presidenza.</p> <p>3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta spetta</p>	

<p>ad un consigliere di minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti.</p>	
<p>Art. 21 (Indagini conoscitive)</p> <p>1. Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, possono procedere alla consultazione e all'audizione degli assessori e dirigenti regionali, degli organi ed uffici dipendenti dalla Giunta, degli enti locali, delle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, di associazioni, cittadini ed esperti.</p>	
<p>Art. 22 (Durata in carica del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. 2. Il Consiglio regionale si scioglie anticipatamente nei casi previsti dalla Costituzione.</p>	
<p>Art. 23 (Prima convocazione del Consiglio regionale)</p> <p>1. Nella prima seduta il Consiglio regionale procede alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza. 2. Nella stessa seduta procede altresì alla elezione della Giunta delle elezioni secondo le norme stabilite nel regolamento generale.</p>	
<p>Art. 24 (Convalida dell'elezione)</p> <p>1. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni. 2. Prima della convalida il Consiglio può provvedere soltanto agli adempimenti indispensabili ed urgenti, che sono validi anche nel caso di mancata convalida di uno o più consiglieri.</p>	
<p>Art. 25 (Programmazione dei lavori)</p> <p>1. L'attività del Consiglio regionale e delle commissioni è organizzata secondo il metodo della programmazione, sulla base delle norme del regolamento generale. 2. Speciali sedute o sessioni del Consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale. 3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento generale.</p>	
<p>Art. 26 (Autonomia del Consiglio)</p> <p>1. A garanzia delle sue funzioni il Consiglio ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa. 2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso. 3. Gli uffici consiliari garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio. 4. Il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del Consiglio.</p>	

<p>Art. 27 (Prerogative dell'opposizione)</p> <p>1. Il regolamento generale disciplina le attività del Consiglio nel rispetto delle prerogative delle minoranze, avendo particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programmazione dei lavori del Consiglio; b) attivazione della Commissione garante dello Statuto; c) attivazione di poteri di verifica e di controllo; d) obbligo di risposta immediata alle interrogazioni su materie specificatamente individuate (<i>question time</i>); e) designazione di un Portavoce al quale siano riconosciuti poteri di interlocuzione diretta con la Giunta ed il suo Presidente. 	
<p>Art. 28 (Audizione preliminare)</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 59, comma 2, prima del loro insediamento, si presentano davanti alla commissione consiliare permanente riguardante il settore di rispettiva competenza, al fine di attestare pubblicamente la loro qualificazione ed idoneità a svolgere i compiti ad essi assegnati.</p> <p>2. La seduta a ciò dedicata si conclude con la redazione di un parere motivato.</p>	
<p>CAPO II - Il Presidente della Regione e la Giunta</p> <p>Sezione I – Il Presidente</p>	
<p>Art. 29 (Elezione e durata in carica del Presidente della Regione)</p> <p>1. Il Presidente della Regione è eletto per 5 anni a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale della Regione. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. Il Presidente della Regione è membro del Consiglio regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.</p>	
<p>Art. 30 (Cessazione dalle funzioni)</p> <p>1. Il Presidente della Regione cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.</p>	
<p>Art. 31 (Mozione di sfiducia)</p> <p>1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione deve essere messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione.</p> <p>2. In caso di approvazione della mozione di sfiducia si procede immediatamente alla indizione delle elezioni secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Regione.</p>	

<p>Art. 32 (Sfiducia verso uno o più assessori)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p> <p>3. A seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di assessori il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio sulle decisioni di competenza.</p>	
<p>Art. 33 (Il Vicepresidente)</p> <p>1. In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni volontarie le funzioni del Presidente della Regione sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente fino alla proclamazione del nuovo Presidente.</p> <p>2. Il Vicepresidente dispone immediatamente gli adempimenti necessari per l'indizione delle elezioni politiche regionali.</p>	
<p>Art. 34 (Attribuzioni del Presidente della Regione)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile.</p> <p>2. Promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p> <p>3. Il Presidente della Regione nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.</p> <p>4. All'inizio della legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro 10 giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro 48 ore.</p> <p>5. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il Presidente della Regione esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.</p>	
<p>Art. 35 (Rapporti tra Presidente e Consiglio)</p> <p>1. Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal regolamento generale.</p>	
<p>Sez. II - La Giunta regionale</p>	
<p>Art. 36 (La Giunta regionale)</p> <p>1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. E' composta dal Presidente e da un numero massimo di 16 assessori.</p>	

<p>2. Il Presidente e i componenti della Giunta sono responsabili degli atti adottati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>3. Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.</p>	
<p>Art. 37 (Attribuzioni della Giunta regionale)</p> <p>La Giunta regionale:</p> <p>a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo;</p> <p>b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;</p> <p>c) esercita la potestà regolamentare nei casi e con i limiti previsti nel Titolo III;</p> <p>d) esercita l'attività di alta amministrazione per gli affari di interesse regionale;</p> <p>e) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed ogni altro atto di programmazione finanziaria;</p> <p>f) regola l'esercizio della propria attività interna;</p> <p>g) promuove i giudizi di legittimità costituzionale ed i conflitti di attribuzione, dandone comunicazione al Consiglio;</p> <p>h) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e comunque ogni altro provvedimento per il quale la legge assegni in via generale la competenza alla Regione;</p> <p>i) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale.</p>	<p>Dopo la lettera g) è inserita la seguente:</p> <p>“gbis) vigila sull'attività degli enti e aziende dipendenti e partecipati;”</p>

<p>TITOLO III - ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE</p>	
<p>CAPO I - Le fonti. Avvio dei procedimenti normativi</p>	
<p>Art. 38 (Legge regionale statutaria e legge regionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lo Statuto è approvato con legge regionale statutaria secondo le procedure di cui all'articolo 81. 2. Le materie che la Costituzione e lo Statuto assegnano alla potestà legislativa della Regione sono disciplinate dalla legge regionale. 	
<p>Art. 39 (Riserva statutaria di legge regionale ed esercizio della potestà regolamentare della Regione)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'esercizio della potestà legislativa spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato. 2. Per quanto di competenza della Regione la regolazione delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali è riservata in modo assoluto alla legge regionale. 3. I regolamenti delegati dallo Stato alla Regione sono deliberati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 54. 4. I regolamenti regionali sono adottati, secondo il procedimento di cui all'articolo 55, nelle materie non riservate alla legge regionale. 5. I regolamenti della Regione devono sempre fare espresso riferimento alla fonte da cui discendono. 	
<p>Art. 40 (Regolamento generale del Consiglio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spetta al regolamento generale la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dei procedimenti del Consiglio regionale. 2. Il regolamento generale è deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta in ogni suo articolo e nella votazione finale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. 3. Prima della votazione finale del Consiglio, un quarto dei suoi componenti, con le modalità previste dal regolamento generale, può chiedere che la proposta sia sottoposta alla Commissione garante dello Statuto per valutarne la compatibilità statutaria. In caso di parere negativo la proposta è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. 4. Il regolamento generale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che sia stabilito un termine diverso. 	
<p>Art. 41 (L'iniziativa delle leggi regionali e dei regolamenti delegati dallo Stato)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti delegati dallo Stato appartiene ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, a cinquemila elettori, ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione 	

<p>complessiva di almeno venticinquemila elettori.</p> <p>2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione illustrativa.</p> <p>3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, possono farsi assistere dagli uffici preposti istituiti presso il Consiglio e la Giunta regionale.</p>	
<p>Art. 42 (L'iniziativa dei regolamenti regionali)</p> <p>1. L'iniziativa relativa ai regolamenti regionali spetta al Presidente della Giunta, che la esercita direttamente o a mezzo di un assessore delegato.</p>	
<p>Art. 43 (Qualità e impatto della normazione)</p> <p>1. I testi normativi sono improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione.</p> <p>2. I progetti di legge sono accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa del testo e sull'impatto della regolazione proposta, da trasmettere al Comitato di cui all'articolo 47.</p>	
<p>Art. 44 (Programmazione dell'attività legislativa del Consiglio)</p> <p>1. Nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare e quelli presentati dai gruppi di minoranza, sottoposti obbligatoriamente al voto di merito da parte del Consiglio.</p> <p>2. Il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti può modificare la programmazione legislativa dei lavori in corso di attuazione.</p>	
<p>CAPO II - Il procedimento legislativo ordinario</p>	
<p>Art. 45 (Le fasi)</p> <p>1. Il procedimento legislativo ordinario consiste nell'esame istruttorio del progetto di legge da parte della competente Commissione consiliare, nella discussione generale in Consiglio, nel voto articolo per articolo e nella votazione finale.</p> <p>2. La dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge, deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta sulla base delle disposizioni del regolamento generale, non comporta alcuna omissione delle fasi stabilite dal comma 1.</p>	
<p>Art. 46 (Partecipazione alla fase istruttoria del procedimento legislativo)</p> <p>1. Il regolamento generale stabilisce le modalità con le quali ciascuna Commissione è tenuta ad informare dei progetti di legge ad essa assegnati associazioni ed enti individuati dal suo ufficio di presidenza.</p> <p>2. Le osservazioni e le proposte pervenute sono esaminate dalla Commissione e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.</p>	

<p>Art. 47 (Comitato paritetico di controllo e valutazione)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio regionale istituisce, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, secondo le norme del regolamento generale, un Comitato nel quale i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza sono rappresentati in modo paritetico. 2. Il Comitato propone, d'intesa con le commissioni consiliari, l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative. 	
<p>Art. 48 (Votazione finale a maggioranza qualificata)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima della votazione finale del Consiglio sui progetti di legge in materia di trasferimento e conferimento delle funzioni agli enti locali ovvero del loro accentramento in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, il Consiglio delle autonomie locali, con le modalità dettate dal regolamento generale, presenta al Presidente del Consiglio regionale un parere. In caso di parere negativo la legge potrà essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio regionale. 2. Le leggi dirette a disciplinare il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali nonché degli organi e degli strumenti previsti dallo Statuto che realizzano forme di partecipazione democratica, sono approvate dal Consiglio con la maggioranza assoluta. 	<p>Il comma 1 è abrogato.</p> <p>(Conseguentemente: il comma 2 potrebbe essere ricollocato nell'articolo 68)</p>
<p>Art. 49 (Promulgazione e pubblicazione)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta nei tempi e con le formule disciplinati da legge regionale. 2. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore. 3. Qualora la legge sia stata dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, comma 2, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati. 	
<p>CAPO III - I procedimenti legislativi speciali</p>	
<p>Art. 50 (Legge regionale approvata con referendum) IPOTESI A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Salvo che per la materia tributaria e di bilancio e per la materia elettorale, qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata da Consigli comunali e provinciali che rappresentino la maggioranza degli elettori, il progetto è sottoposto a referendum se il Consiglio regionale non lo approva nel testo presentato dai promotori entro sei mesi.</i> 2. <i>La proposta è approvata dal corpo elettorale regionale qualora si esprima a favore la maggioranza degli aventi diritto al voto.</i> 	

<p>Art. 50 (Legge regionale di iniziativa degli enti locali) IPOTESI B</p> <p><i>1. Qualora su una proposta di iniziativa di Consigli comunali e provinciali che rappresentino la maggioranza degli elettori non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, la proposta stessa è sottoposta nella prima seduta all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti e su di essa il Consiglio delibera nel merito, con precedenza su ogni altro argomento.</i></p>	
<p>Art. 51 (Legge regionale in materia comunitaria)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario attraverso apposita legge regionale, con la quale si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria. Tale legge dispone inoltre che all'attuazione si possa provvedere nell'ambito dei principi da essa determinati con regolamenti regionali, indicando altresì gli atti normativi comunitari da attuare per via amministrativa. 2. La legge regionale in materia comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi. 3. Il progetto di legge regionale in materia comunitaria è presentato annualmente dal Presidente della Giunta. Esso è approvato dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata secondo le disposizioni del regolamento generale che garantiscono la piena informazione del Consiglio regionale ed il suo diretto coinvolgimento nella procedura. 4. Eguale e diretto coinvolgimento consiliare deve essere assicurato dalla Giunta con riguardo alla definizione della posizione della Regione nella formazione degli atti comunitari e statali di adeguamento al diritto comunitario. 5. Qualora l'adeguamento ad atti normativi comunitari o a sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee debba avvenire entro una scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale, gli atti normativi regionali conseguenti all'iniziativa del Presidente della Giunta sono approvati secondo le modalità stabilite dal regolamento generale. 	
<p>Art. 52 (Legge finanziaria e bilancio regionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale predisposti secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità, in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione finanziaria, sono approvati dal Consiglio regionale in un'apposita sessione di bilancio disciplinata dal regolamento generale. 2. Nel corso della sessione di bilancio sono ugualmente deliberati dal Consiglio il disegno di legge finanziaria, nonché uno o più disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale, conformemente a quanto disposto dalla legge 	

<p>regionale di contabilità.</p> <p>3. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.</p> <p>4. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.</p>	
<p>Art. 53 (Legge per il riordino normativo)</p> <p>1. Su iniziativa della Commissione competente, il Consiglio regionale può con legge disporre il riordino di una materia determinata. Tale legge individua gli atti normativi da coordinare e stabilisce i principi ed i criteri direttivi del riordino, nonché il termine entro il quale il Presidente della Giunta è tenuto a presentare una proposta di legge redatta in articoli.</p> <p>2. La proposta di legge è trasmessa alla Commissione che ha promosso il riordino normativo ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.</p>	<p>Al comma 1 sono soppresse le parole “Su iniziativa della Commissione competente”.</p> <p>Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Giunta presenta il testo unico al Consiglio regionale, che lo approva con la sola votazione finale, previo parere della commissione competente.”</p>
<p>CAPO IV - Il procedimento di approvazione dei regolamenti regionali</p>	
<p>Art. 54 (Regolamenti delegati)</p> <p>1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento generale, che può anche deferirli alla Commissione consiliare competente.</p> <p>2. Resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio regionale di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale.</p> <p>3. L'emanazione dei regolamenti delegati spetta al Presidente della Giunta che vi provvede il giorno successivo alla loro approvazione o eventualmente alla nuova deliberazione conseguente alla pronuncia della Commissione garante dello Statuto.</p>	<p>Dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2bis. Il Consiglio regionale può attribuire alla Giunta l'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1. La Giunta provvede, previo parere della commissione consiliare competente.”</p>
<p>Art. 55 (Regolamenti regionali)</p> <p>1. I regolamenti regionali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di 30 giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Entro lo stesso termine la commissione può deferirne l'approvazione al Consiglio regionale.</p> <p>2. L'emanazione dei regolamenti spetta al Presidente della Giunta.</p>	<p>Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Spetta alla Giunta regionale deliberare i regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali; b) di delegificazione, previa legge di autorizzazione del Consiglio, che stabilisce le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento; c) attuativi ed esecutivi di atti normativi comunitari, in base alla legge, salvo che la stessa attribuisca al Consiglio la relativa competenza.”
<p>Art. 56 (Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione)</p> <p>1. I tempi e le formule di emanazione dei regolamenti sono disciplinati dalla legge regionale.</p> <p>2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione che avviene entro tre giorni dalla loro emanazione.</p>	

<p>TITOLO IV - L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE</p>	
<p>Art. 57 (Principi generali dell'azione amministrativa)</p> <p>1. L'amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalità, in virtù dei poteri conferitile dalla legge, statale e regionale, e dallo Statuto.</p> <p>2. L'attività amministrativa della regione è improntata ai principi di imparzialità e buon andamento.</p> <p>3. I controlli interni sull'attività dell'amministrazione sono improntati inoltre ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>4. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario.</p> <p>5. La legge regionale assicura il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo.</p>	
<p>Art. 58 (Organismi di studio e di ricerca)</p> <p>1. L'amministrazione regionale cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle attività di governo e amministrazione della Regione. Mette a disposizione del Consiglio e dei singoli consiglieri, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, dati e informazioni necessari all'esercizio delle funzioni loro riservate dallo Statuto.</p> <p>2. Il Consiglio e la Giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione</p>	
<p>Art. 59 (Enti dipendenti)</p> <p>1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle autonomie locali e funzionali e ai privati, le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale.</p> <p>2. La Giunta regionale provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, salvi i casi di competenza del Consiglio regionale stabiliti dallo Statuto e dalle altre leggi.</p> <p>3. Al Consiglio spettano le nomine negli organi di garanzia e controllo di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché dei rappresentanti del Consiglio, nei casi espressamente previsti dallo Statuto o dalla legge.</p>	<p>Al comma 2 sono sopresse le parole "e dalle altre leggi."</p>
<p>Art. 60 (Agenzie regionali)</p> <p>1. Le agenzie regionali svolgono la loro attività con direzione e responsabilità autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati dalla Giunta regionale.</p>	

<p>2. Alle agenzie sono assegnate risorse organizzative ed economiche per lo svolgimento delle proprie attività.</p> <p>3. Gli enti, le agenzie e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale. Con il bilancio regionale sono approvati anche gli impegni relativi ai loro bilanci.</p> <p>4. I bilanci degli enti, agenzie ed aziende dipendenti dalla Regione sono ratificati dal Consiglio regionale a seguito della approvazione del bilancio della Regione, nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.</p>	
<p>Art. 61 (Società ed associazioni)</p> <p>1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina le competenze della Giunta e del Consiglio.</p>	
<p>Art. 62 (Ordinamento degli uffici regionali)</p> <p>1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali.</p> <p>2. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione.</p> <p>3. È applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.</p>	
<p>TITOLO V - PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ</p>	
<p>Art. 63 (Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione)</p> <p>1. La legge regionale disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi in conformità all'articolo 41.</p> <p>2. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia finanziaria e tributaria.</p> <p>3. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Commissione garante dello Statuto.</p> <p>4. I cittadini lombardi, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.</p>	
<p>Art. 64 (Referendum abrogativo)</p> <p>1. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o cinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati.</p> <p>2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del Consiglio regionale.</p> <p>3. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di</p>	

<p>disposizioni dello Statuto, di leggi o regolamenti concernenti le prerogative e i diritti dei consiglieri; di leggi tributarie e di bilancio; di ratifica od esecuzione di accordi internazionali e interregionali; di adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari.</p> <p>4. Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.</p> <p>5. Non è ammesso referendum per l'abrogazione degli atti politici della Regione Lombardia.</p> <p>6. Sull'ammissibilità del referendum decide la Commissione garante dello Statuto secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>7. La proposta sottoposta a referendum è approvata se al voto partecipa almeno un terzo del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>8. In caso di esito sfavorevole non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, del medesimo regolamento e atto generale della Regione prima che siano trascorsi cinque anni.</p> <p>9. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum abrogativo.</p>	
<p>Art. 65 (Referendum propositivo)</p> <p><i>1. I soggetti di cui all'articolo 64 possono presentare, nelle modalità previste dalla legge, al Presidente del Consiglio regionale una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.</i></p> <p><i>2. Il referendum propositivo non può essere proposto nei casi previsti dagli articoli 63, comma 2, e 64, comma 3.</i></p> <p><i>3. Sull'ammissibilità del referendum decide la Commissione garante dello Statuto secondo le modalità previste dalla legge.</i></p> <p><i>4. L'esito del referendum è favorevole qualora sia approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.</i></p> <p><i>5. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Presidente della Giunta promulga la legge.</i></p> <p><i>6. In caso di esito sfavorevole non può proporsi richiesta di referendum propositivo per l'approvazione della medesima legge prima che siano trascorsi cinque anni.</i></p>	
<p>Art. 66 (Referendum consultivo)</p> <p>1. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni determinate.</p> <p>2. La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum consultivo.</p>	
<p>Art. 67 (Referendum territoriale)</p>	

Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione, nell'ambito del territorio della Regione, di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali a norma dell'articolo 133 della Costituzione.

**Art. 68 (Consiglio delle autonomie locali)
IPOTESI A**

1. *Il Consiglio delle autonomie locali (CAL) è organo di alta consulenza chiamato a rappresentare il sistema delle autonomie locali presenti e attive nel territorio lombardo. Ad esso è affidato il coordinamento generale delle relazioni tra Regione e autonomie. Ne sono parte integrante gli enti politici territoriali, le autonomie funzionali riconosciute dalla legge e le autonomie espressioni della socialità locale.*
2. *Il CAL esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione con riguardo all'intero sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dalle leggi.*
3. *Esso ha sede presso il Consiglio regionale rispetto al quale mantiene autonomia organizzativa.*
4. *La legge regionale disciplina l'organizzazione e il funzionamento del CAL e ne individua i componenti. Stabilisce la composizione fino a un massimo di sessanta membri, di cui due terzi riservati ai rappresentanti delle autonomie territoriali e un terzo riservato ai rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali individuate dalla legge.*
5. *Il CAL esprime pareri sui progetti di legge e su tutti gli atti adottati in funzione degli interessi locali che in esso trovano rappresentanza e coordinamento, quali il conferimento di funzioni agli enti territoriali e la relativa disciplina, la ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali, l'istituzione delle città metropolitane e di nuove province, il mutamento delle circoscrizioni provinciali, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni dei comuni, le proposte riguardanti intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro tra la Regione e Governo, le proposte per gli accordi di programma tra la Regione e le autonomie territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione, e gli altri atti indicati dalla legge.*
6. *Il CAL si riunisce nella formazione allargata alle autonomie funzionali e sociali per esprimere pareri sul programma regionale di sviluppo, il documento di programmazione economico – finanziaria regionale, i piani e programmi relativi allo sviluppo economico, civile e sociale con particolare riguardo alle politiche del lavoro e ai settori dell'istruzione-educazione, assistenza e tutela della salute, innovazione economica e tecnologica, nonché gli altri atti indicati dalla legge.*
7. *Il CAL esercita l'iniziativa legislativa e regolamentare nei modi stabiliti dalla legge.*
8. *In caso di parere negativo del CAL, il Consiglio*

L'articolo 68 (IPOTESI A) è soppresso.

regionale delibera a maggioranza dei suoi componenti; la Giunta può discostarsi dal parere negativo con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.

9. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del conto consultivo e l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, il CAL si riunisce in una sessione di lavoro in composizione plenaria per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali riguardanti i rapporti con le autonomie locali, formulando indicazioni e proposte. Ai lavori della sessione partecipano il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale e i Presidenti delle commissioni.
10. Il CAL può segnalare al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale quelle che esso reputi lesioni all'autonomia regionale operate da leggi o altri provvedimenti statali e richiedere alla Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione.
11. I componenti del CAL restano in carica per cinque anni, e comunque fino alla nomina dei successori.
12. Il Presidente è eletto dal Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quinti, tra personalità rappresentative del sistema delle autonomie locali, funzionali e sociali, che possiedano qualificazioni, titoli ed esperienze adeguati all'incarico che sono chiamati a ricoprire.

**Art. 68 (Il Consiglio delle autonomie locali) IPOTESI
B**

1. Il Consiglio delle autonomie locali, che ha sede presso il Consiglio regionale, si compone di un numero di membri non superiore a ... e dura in carica per l'intera legislatura regionale. Ne fanno parte di diritto i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i Presidenti delle Province lombarde, nonché i rappresentanti dei Comuni e della Province secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

3. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità precisate dalla legge di cui al comma 1, esprime al Consiglio regionale e a alla Giunta parere obbligatorio in merito alle modifiche dello Statuto regionale; agli atti di finanza pubblica regionale; ai progetti di legge in materia di riparto delle competenze tra Regione ed enti locali e distribuzione delle risorse e dei trasferimenti regionali; ai progetti di legge disciplinanti le funzioni amministrative locali; alle politiche regionali di programmazione economico-sociale e territoriale.

4. Il Consiglio regionale e la Giunta possono discostarsi con motivazione espressa dal parere di cui al comma 3.

5. La legge di cui al primo comma individua ulteriori provvedimenti della Giunta regionale per cui sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del Consiglio delle autonomie locali. La Giunta può

Il comma 4 è abrogato.

Il periodo finale del comma 5 "La Giunta può motivatamente discostarsi da tale parere." è abrogato.

<p><i>motivatamente discostarsi da tale parere.</i></p> <p><i>6. Il Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio regionale, richiedere alla Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi di cui all'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, nonché segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato.</i></p> <p><i>7. Nelle materie di cui al comma 3 il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa e regolamentare, nei modi stabiliti dalla legge di cui al primo comma.</i></p> <p><i>8. Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale, il Vice-Presidente della Giunta, gli Assessori competenti con riguardo alle materie all'ordine del giorno della seduta, i Presidenti delle Commissioni permanenti competenti sui provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali.</i></p> <p><i>9. La Regione disciplina con legge le sedute, le procedure e le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali in composizione integrata, ovvero quando si riunisce con la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie funzionali universitarie e scolastiche e delle camere di commercio.</i></p> <p>Art. 68bis (Consiglio regionale dell'economia e del lavoro) IPOTESI B</p> <p><i>1. La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, formato da ... componenti, quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta in tema di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) politica economica, sociale e finanziaria;</i> <i>b) bilancio e programmazione;</i> <i>c) sviluppo economico-sociale;</i> <i>d) mercato del lavoro ed occupazione.</i> <p><i>2. La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le procedure relative all'intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.</i></p> <p><i>3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale.</i></p>	<p>Il comma 6 è abrogato.</p> <p>Il comma 7 è abrogato.</p>
--	---

<p>TITOLO VI – FINANZA, BILANCIO, DEMANIO – IPOTESI A</p>	
<p>CAPO I – Entrate, risorse e beni</p>	
<p>Art. 69 (Autonomia finanziaria della Regione)</p> <p>1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con l'ordinamento dello Stato e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità ed alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.</p>	
<p>Art. 70 (Autonomia impositiva e principi dell'imposizione regionale)</p> <p>1. La Regione disciplina con legge il coordinamento della finanza pubblica, il sistema tributario nonché i tributi propri degli enti locali.</p> <p>2. In particolare, sono disciplinati con legge l'accertamento dei tributi regionali e locali, la loro riscossione, le procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni.</p> <p>3. La Regione provvede a recepire ed applicare mediante l'adozione dei provvedimenti legislativi necessari i principi contenuti nello Statuto del Contribuente, in particolare per quanto attiene ai principi di chiarezza, trasparenza delle norme e irretroattività.</p>	
<p>Art. 71 (Autonomia contabile e gestione finanziaria)</p> <p>1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni.</p> <p>2. La Regione utilizza le risorse di cui ai commi precedenti al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni.</p> <p>3. La Regione può ricorrere all'indebitamento, contraendo mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese di investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.</p>	
<p>Art. 72 (Il fondo perequativo)</p> <p>1. La regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.</p> <p>2. Le somme derivanti dal fondo perequativo concorrono a determinare il complesso delle entrate regionali senza vincolo di destinazione.</p>	

<p>Art. 73 (Demanio e patrimonio)</p> <p>1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio disciplinato dalle norme pertinenti.</p>	
<p>CAPO II - Documenti di programmazione economico-finanziaria e contabili</p>	
<p>Art. 74 (Programmazione regionale)</p> <p>1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di disciplina dell'ordinamento contabile.</p>	
<p>Art. 75 (Documento di programmazione economica finanziaria)</p> <p>1. Il documento di programmazione economica finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio regionale, che lo approva entro il 30 settembre.</p> <p>2. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.</p> <p>3. Il documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.</p>	
<p>Art. 76 (Bilancio di previsione)</p> <p>1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.</p> <p>2. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale.</p>	
<p>TITOLO VI – FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE</p> <p>IPOTESI B</p>	
<p>Art. ... (Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale)</p> <p>1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con l'ordinamento dello Stato e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità ed alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.</p> <p>2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni.</p>	

<p>3 La regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.</p> <p>4. La Regione provvede inoltre a recepire ed applicare i principi delle disposizioni legislative statali in favore del cittadino contribuente.</p>	
<p>Art. ... (Programmazione regionale)</p> <p>1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità.</p> <p>2. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni.</p> <p>3. La Regione può ricorrere all'indebitamento, contraendo di mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese di investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.</p>	
<p>Art. ... (Documento di programmazione economico finanziaria)</p> <p>1. Il documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni della Regione e stabilisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.</p> <p>2. Il documento di programmazione economica finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio regionale, che lo approva entro il 30 settembre.</p>	
<p>Art. ... (Bilancio di previsione)</p> <p>1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.</p> <p>2. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale.</p>	
<p>TITOLO VII – ORGANI DI GARANZIA</p>	
<p>Art. 77 (Commissione garante dello Statuto)</p> <p>1. La Commissione garante dello Statuto è l'organo regionale autonomo e indipendente per la verifica e il controllo della conformità dell'attività regionale allo Statuto.</p> <p>2. È composta da sette membri, cinque dei quali eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; i rimanenti due sono eletti dal Consiglio delle Autonomie Locali con la medesima maggioranza.</p> <p>3. I componenti della Commissione sono scelti tra Professori universitari titolari di materie giuridiche, Avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, Magistrati ordinari del grado di consiglieri di Corte d'Appello o amministrativi e contabili.</p> <p>4. I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di nomina, non sono rieleggibili e sono</p>	<p>L'art. 77 è sostituito dal seguente:</p> <p>“Art. 77 (Collegio di garanzia)</p> <p>1. Il collegio di garanzia regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità, nonché il rispetto dei principi di sussidiarietà nell'azione della pubblica amministrazione e di separazione tra gestione amministrativa e direzione politica; b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dell'infanzia e dell'adolescenza, dei contribuenti, dei consumatori e degli utenti; c) esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dalla legge.

<p>incompatibili con altra carica pubblica elettiva, ferma restando la rilevanza di un conflitto.</p> <p>5. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque componenti.</p>	<p>2. Il collegio adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.</p> <p>3. Il collegio si compone di tre membri di riconosciuta e significativa esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, eletti dal Consiglio regionale con voto segreto e limitato ad un solo nome.</p> <p>4. I componenti del collegio di garanzia durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.</p> <p>5. Il collegio di garanzia interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.</p> <p>6. La legge, approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico dei membri, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.”</p> <p><u>N.B. Il testo va conseguentemente adeguato laddove si cita la commissione di garanzia statutaria.</u></p>
<p>Art. 78 (Funzioni della Commissione garante dello Statuto)</p> <p>1. La Commissione garante dello Statuto:</p> <p>a) predispone la relazione in sede di prima deliberazione del progetto di legge regionale statutaria ai sensi dell'articolo 81, comma 2;</p> <p>b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali e dei regolamenti approvati, prima della loro promulgazione o emanazione, su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o dei componenti del CAL, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta, dell'Assessore competente in materia;</p> <p>c) si pronuncia sulla compatibilità statutaria del regolamento generale del Consiglio ai sensi dell'articolo 40, comma 3;</p> <p>d) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;</p> <p>e) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi.</p> <p>2. Se la Commissione si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia della Commissione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.</p>	<p>L'art. 78 è abrogato.</p>
<p>Art. 79 (Difensore regionale)</p> <p>1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.</p> <p>2. È compito del Difensore regionale:</p> <p>a) tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e delle</p>	<p>L'art. 79 è abrogato.</p>

<p>associazioni all'interno del procedimento amministrativo;</p> <p>b) concorrere ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa regionale, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, le agenzie regionali degli enti privati a partecipazione regionale e gli organismi tecnici regionali;</p> <p>c) segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione regionale nel soddisfacimento dei diritti di cittadini, formazioni sociali, associazioni o comitati;</p> <p>d) svolgere le funzioni ad esso attribuite dalle leggi.</p> <p>3. Il Difensore regionale trasmette periodicamente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte, formulando osservazioni e suggerimenti.</p> <p>4. Il Difensore regionale è scelto tra avvocati o cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa; è votato dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata.</p>	
<p>Art. 80 (Comitato regionale per le pari opportunità)</p> <p>1. È istituito presso il Consiglio regionale un organismo autonomo denominato "Comitato regionale per le pari opportunità".</p> <p>2. La composizione e le funzioni del Comitato sono stabilite da legge regionale.</p> <p>3. Il Comitato effettua la valutazione degli strumenti di programmazione generale e settoriale per verificare l'attuazione del principio di parità.</p>	
<p>TITOLO VIII – APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO</p>	
<p>Art. 81 (Procedimento di approvazione dello Statuto)</p> <p>1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio regionale con legge regionale statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.</p> <p>2. Prima della votazione finale del Consiglio relativa alla prima deliberazione del progetto di legge regionale statutaria, la Commissione garante dello Statuto presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sul testo.</p> <p>3. Il Consiglio esamina in seconda deliberazione il progetto di legge regionale statutaria articolo per articolo prima del voto finale; non sono ammessi emendamenti ed è sempre richiesta la maggioranza assoluta.</p> <p>4. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della decorrenza dei termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 123 della Costituzione.</p> <p>5. Lo Statuto è sottoposto a referendum qualora entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 3 ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del</p>	

<p>Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto a referendum è promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>6. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario e le relative formule di promulgazione e pubblicazione.</p> <p>7. La legge regionale statutaria è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.</p> <p>8. In nessun caso può essere inserita nel testo della legge regionale statutaria una disposizione dichiarata dalla Corte costituzionale contrastante con la Costituzione a seguito del ricorso del Governo ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.</p>	
<p>TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	
<p>Art. 82 - Entrata in vigore</p> <p>1. Lo Statuto regionale entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge regionale statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	